





In caso di sottoscrizione di un contratto senza autorizzazione del Consiglio federale, il tiratore sarà deferito al Procuratore federale.

3. Il contratto promo-pubblicitario stipulato per apporre sugli indumenti e sull'equipaggiamento di gara e di allenamento simboli, stemmi, o varie denominazioni non ha alcun valore in occasione delle competizioni ufficiali della rappresentativa nazionale in Italia ed all'estero.
4. E' proibita ogni forma di pubblicità riferita al tabacco, alla bevanda super-alcolica, alle droghe e alle sostanze ritenute nocive o pregiudizievoli per la salute, nonché scritte di natura politica o confessionale e contro la moralità.
5. Il *Tiratore azzurro* è obbligato a rispettare, in ogni sua parte, il "Regolamento di eleggibilità I.S.S.F." in materia di sponsorizzazioni, fatte salve le disposizioni e le norme contenute nel presente regolamento.
6. Al *Tiratore azzurro* nel periodo compreso fra l'apertura e la chiusura dei Giochi Olimpici è fatto assoluto divieto di utilizzare la propria immagine per fini pubblicitari.
7. Il *Tiratore azzurro*, che stipula un contratto annuale o pluriennale (non ulteriore, comunque, al ciclo olimpico) relativo alla marca del fucile e delle cartucce che intende utilizzare, deve darne comunicazione alla Federazione.  
La stipula di un eventuale contratto di sponsorizzazione con le aziende del settore armi e munizioni è applicabile, purché l'azienda prescelta sia derivante dalla convenzione FITAV/ANPAM.
8. Il Consiglio federale, all'inizio dell'anno e ogni qualvolta venga stipulata e/o rinnovata la convenzione con l'ANPAM, renderà noto, tramite la rivista federale "*Il Tiro a Volo*" le aziende aderenti alla convenzione di cui al precedente comma..

#### **ART. 4 - DIVISA UFFICIALE – EQUIPAGGIAMENTO**

1. La Federazione fornisce al *Tiratore azzurro* componente la rappresentativa nazionale l'abbigliamento ufficiale ed ogni altro accessorio ad essa collegato.
2. Il *Tiratore azzurro*, impegnato nella rappresentativa nazionale, deve indossare l'abbigliamento e gli accessori fornito dalla Federazione.
3. E' fatto divieto al *Tiratore azzurro* d'indossare la divisa e servirsi dell'equipaggiamento fornito dalla Federazione quando non è impegnato nella rappresentativa nazionale, salvo specifica autorizzazione concessa dal Consiglio federale.  
Il tiratore deve mantenere perfettamente in ordine quanto avuto in dotazione.
4. In caso di smarrimento, furto, rottura o quant'altro dovesse verificarsi sulla divisa e sull'equipaggiamento avuto in dotazione, il *Tiratore azzurro* deve darne immediata comunicazione alla Federazione che procederà di conseguenza.

#### **ART. 5 - GARE INTERNAZIONALI**

1. Il "*Tiratore azzurro*" non può partecipare ad alcuna gara di carattere internazionale se non ufficialmente riconosciuta dalla Federazione.
2. L'inosservanza della norma di cui al comma 1, comporta il deferimento al Procuratore federale e la revoca della qualifica di *Tiratore azzurro*.

#### **ART. 6 – RICONOSCIMENTI**

1. Il Consiglio federale, in rapporto alle disponibilità economiche della Federazione, ogni anno al *Tiratore azzurro* elargirà un riconoscimento in denaro rapportato ai risultati tecnici conseguiti nelle gare internazionali analiticamente indicate nella "tabella premi" predisposta dallo stesso Consiglio.  
La tabella è posta alla conoscenza di ciascun *Tiratore azzurro*.
2. La Federazione eroga un gettone di presenza nella misura determinata dal Consiglio federale al *Tiratore azzurro* per ogni giornata d'impegno di carattere internazionale sia in Italia che all'estero, a parziale copertura delle spese legate alla trasferta.

3. Al *Tiratore azzurro* è riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute nella misura e con le modalità previste, in merito, dalla normativa federale.

#### **ART. 7 - CERTIFICAZIONE SANITARIA**

1. Il *Tiratore azzurro*, ai fini della certificazione sanitaria, deve attenersi alle normative Statali e regionali inerenti la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica, ed alle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 8, 9, 10,11,12,13, del "Regolamento organico" della FITAV.

#### **ART. 8 - DISCIPLINA**

1. Il Tiratore azzurro deve comportarsi sempre con il massimo senso di responsabilità, educazione e disciplina in ogni momento ed in particolare durante lo svolgimento degli allenamenti e delle gare nazionali e/o internazionali.
2. Ha il dovere di rispettare le norme ed i regolamenti della F.I.T.A.V., della I.S.S.F. e della F.I.T.A.S.C., nonché le disposizioni impartite dal competente Commissario tecnico per quanto di sua competenza.

#### **ART. 9 - REVOCA DELLA QUALIFICA**

1. Il Commissario tecnico, di cui all'art. 1, comma 2, può proporre al Consiglio federale la revoca del riconoscimento di *Tiratore azzurro*, all'atleta che per comportamento ritenuto incompatibile con la qualifica ricoperta o per altri gravi e documentati motivi, crei nocumento nell'ambito della rappresentativa nazionale.  
L'atleta revocato non può essere più riproposto.

#### **ART. 10 - NORMA FINALE**

1. Il presente regolamento entra in vigore a seguito dell'approvazione ai fini sportivi da parte della Giunta nazionale del Coni.

## INDICE

|   |      |   |
|---|------|---|
| Art. 1 Qualifica                            | pag. | 2 |
| Art. 2 Simbolo di riconoscimento            | “    | 2 |
| Art. 3 Sponsorizzazione promo-pubblicitaria | “    | 2 |
| Art. 4 Divisa ufficiale – equipaggiamento   | “    | 3 |
| Art. 5 Gare internazionali                  | “    | 3 |
| Art. 6 Riconoscimenti                       | “    | 3 |
| Art. 7 Certificazione sanitaria             | “    | 4 |
| Art. 8 Disciplina                           | “    | 4 |
| Art. 9 Revoca della qualifica               | “    | 4 |
| Art. 10 Norma finale                        | “    | 4 |